

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFIA
Prot. 8966 class. 07.04.05 - fasc. 2127 del 28/01/2014

COMUNE DI BASTIGLIA. PIANO STRUTTURALE COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 25 LUGLIO 2013 – RISERVE.

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

- con delibera consiliare n. 22 del 26-07-2010 è stato approvato l'Accordo di collaborazione art.15 della L.R. 20/2000 tra la Provincia di Modena e i Comuni di BASTIGLIA, Montese, Zocca, Guiglia e Marano sul Panaro finalizzato alla revisione della strumentazione urbanistica di livello comunale, alla redazione della microzonazione sismica e alla redazione del Quadro Conoscitivo dei singoli Comuni necessario per l'elaborazione del Documento Preliminare e quindi del Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi della L.R. 20/2000 ;
- in data 12 novembre 2012 la Giunta comunale del Comune di Bastiglia ha approvato il documento preliminare del Piano Strutturale ;
- in data 23 novembre 2012 con avviso prot. 7394 il Sindaco ha convocato la seduta preliminare di apertura della Conferenza di pianificazione prevista dagli artt. 14 e 32 della legge regionale 24 marzo 2000 n.20; aperta il 11 dicembre 2012, la conferenza è stata chiusa il 12 febbraio 2013 ;
- il Presidente della Provincia di Modena ed il Sindaco del Comune di Bastiglia hanno sottoscritto l'Accordo di Pianificazione, ai sensi del comma 7 dell'Art.14 della L.R.20/2000, come approvato con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 117 del 9 aprile 2013 e di Consiglio Comunale di Bastiglia n. 8 del 15 aprile 2013, dando atto che la stipula dell'Accordo di Pianificazione:
 - comporta la riduzione della metà dei termini e, la semplificazione procedurale di cui ai commi 7, 9 e 10 dell'art. 32 della L.R. 20 del 24/03/2000, e costituisce ulteriore riferimento per le riserve che la Giunta Provinciale può sollevare;
 - determina l'obbligo per l'Amministrazione proponente e per l'Amministrazione Provinciale di conformare le proprie determinazioni ai contenuti dell'accordo (articolo 14 comma 8 L.R.20/2000);

Con deliberazione consiliare n. 18 del 25 luglio 2013 il Comune di Bastiglia adotta il Piano Strutturale Comunale e con delibera n. 19 di pari data, anche il Regolamento Urbanistico Edilizio, inviando la documentazione alla Provincia che l'assume in atti con prot. 83823 del 8 agosto 2013.

Ai sensi del comma 7 dell'Art.32 della L.R.20/2000 la Provincia può sollevare riserve al Piano Strutturale Comunale in merito alle determinazioni assunte in sede di accordo di Pianificazione di cui alla citata deliberazione di Giunta Provinciale n.94 del 21 marzo 2006 che s'intende richiamata.

Acquisizione di pareri e Osservazioni

Ai fini della valutazione del Piano adottato sono pervenuti:

- in data 20 gennaio 2014 Protocollo n. 5551 il parere della U.O. Geologico in merito alla riduzione del rischio sismico dei nuovi ambiti (posto in allegato quale parte integrante e sostanziale).
- In data 21/01/2014 Protocollo n. 6244 il parere del Servizio Bonifiche Siti contaminati

- Il parere della sezione ARPA di Modena, in riscontro al prot. n. PGM/2013/12818 del 30/8/2013. Fascicolo 2013/XXXI.001/824.
- Il parere di ASL prot. 2877/2014 del 14-01-2014.
- Il parere AIMAG prot. 7818 del 23-10-2014.

Inoltre sono stati acquisiti specifici contributi tecnici da parte dell'U.O. Pianificazione territoriale e da parte del competente Servizio Autorizzazioni ambientali.

In data 20 gennaio 2014 con nota prot. com. 388 assunta in atti con prot. prov. 5379 di pari data, il responsabile del procedimento ha comunicato e trasmesso le 29 osservazioni (16 nei termini più 13 fuori termine) pervenute al Piano.

Tutto ciò premesso e considerato, si formulano le seguenti

RISERVE art. 32 comma 7 LR n. 20/2000 integrate con parere art. 5 LR 19/2008

Si richiamano integralmente le Premesse, le valutazioni definitive espresse dalla Provincia in sede di Conferenza di Pianificazione, l'Accordo di Pianificazione, i Piani sovraordinati ed i Programmi di riferimento vigenti.

Si richiamano altresì gli elaborati tecnici di cui al deliberato nell'atto comunale n. 18 del 25 luglio 2013 di adozione del Piano.

Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC

Con riguardo all'art. 4.7 si da atto che il consumo di territorio inteso come ambiti di nuova urbanizzazione viene stabilito, dalla normativa del PSC adottato, nel limite spaziale assegnato dal PTCP2009 (3 ettari circa) e che la quota dell'offerta abitativa effettiva da realizzare in ambiti di nuovo insediamento non potrà superare il 28% della capacità insediativa teorica computata in 246 alloggi, e che quindi dovrà concorrere con il limite di 131 alloggi effettivamente assegnati dal POC (art. 4.7 del PSC).

Si da atto dell'analisi effettuata per stabilire il dimensionamento max teorico del Piano che attesta avere ancora un residuo di 121 alloggi. A riguardo si era già considerato (parere AP 12-02-2013) che se da un lato tale metodo poteva profilare la positiva opportunità di scelte alternative da definire in sede di POC per la migliore qualificazione dei nuovi interventi, dall'altro poneva in campo aspettative dimensionali/localizzative (oggi tradotte in cartografia) che non potranno motivatamente essere rese operative. Per esperienza si evidenzia che queste modalità (teoricamente coerenti e condivisibili) hanno spesso generato problematici fraintendimenti nell'attuazione delle previsioni.

Nello specifico si considera inoltre che se l'ambito denominato "AN.2 Bastiglia Est" di St pari a 58.000mq potrebbe configurarsi anche come ampliamento degli ambiti urbani consolidati denominati AUC.5 ed AUC.2 posti immediatamente a nord e ad ovest dello stesso a chiusura quindi del centro abitato sino al limite dei vicini vincoli e tutele, non valicabili, diversamente l'indicazione grafica dell'ambito "AN.1 Bastiglia Sud", con una superficie territoriale pari a 82.000mq prospetta una possibile e significativa dilatazione del territorio urbanizzato verso il contesto rurale, demarcato dalla cesura stradale della via per San Clemente; questo ben oltre il dimensionamento considerato ammissibile. Pur condividendo quanto stabilito per il POC al citato art. 4.7, le estensioni messe in campo appaiono tendenzialmente sovradimensionate e non pienamente coerenti con gli obiettivi della LR20/2000 e del PTCP2009. Tale ambito inoltre presenta alcune controindicazioni di carattere ambientale in relazione alla prossimità della SS12 ed alla connessione tra SS12 medesima e la strada San Clemente.

- 1. Si ribadisce quindi che la capacità insediativa teorica complessiva del Piano pari a 667 alloggi, risulta superiore del 44% rispetto al dimensionamento massimo dell'offerta abitativa (464 alloggi) e corre l'obbligo di ricordare a riguardo che il PTCP ammette scostamenti in aumento rispetto al valore guida del 30% e solo nel caso di forte prevalenza dell'offerta costituita da interventi di riqualificazione; ma non pare questo il caso del Comune di Bastiglia. Comunque sia, si ritiene necessaria una revisione della offerta di ST complessiva di ambiti di nuovo insediamento volti ad ospitare la capacità insediativa teorica del Piano come computata all'art. 4.6 delle norme.**
- 2. Ancora in relazione a quanto sopra, si ritiene necessario introdurre nel Piano (art. 4.3 comma 3) una regola di aggiornamento/ monitoraggio del PSC di maggior dettaglio che ne registri l'attuazione avendo riguardo, di minima, a questi elementi definiti in coerenza con le soglie stabilite dal comma 6 dell'art. 50 e l'Allegato 3 delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; ad esempio:**
 - il dimensionamento massimo dell'offerta residenziale stabilito nel quindicennio, pari a alloggi ;
 - la quota del l'offerta residenziale che può essere realizzata in ambiti di nuovo insediamento e la soglia di consumo di suolo massima stabilita dal PTCP, pari a ettari;
 - il dimensionamento realizzato con l'attuazione di ambiti di nuovo insediamento pari a alloggi per una corrispondente superficie territoriale di mq;
 - il dimensionamento residenziale residuo del Piano (alloggi e ST) a seguito delle quote resa operative del POC o da sua variante.

stabilendo altresì che l'attuazione tramite POC di ulteriori eventuali quote di residenza, comporta revisione del PSC con le procedure di legge.

Ambiti produttivi e Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali

Nella tavola 4 del PSC sono individuati tre tipologie di ambiti specializzati per attività produttive (APC): APC.e (ambiti consolidati), APC.e1 (ambiti in corso di attuazione con PUA convenzionati e vigenti), APC.ce (ambiti a destinazione commerciale esistenti).

Con riferimento particolare all'ambito APC.ce localizzato immediatamente ad ovest dell'abitato di Bastiglia, si rammenta che il Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali della Provincia di Modena (POIC) ammette per l'area in oggetto (art.7) l'insediamento di una struttura commerciale di livello provinciale definendone strumenti, condizioni di attuazione e sostenibilità.

- 3. Considerato che nel territorio di Bastiglia la struttura insediativa avente carattere produttivo è compatta, priva di singolari criticità e/o complessità, sostanzialmente consolidata e di livello comunale, nonché coerente con la pianificazione sovra ordinata, si rende necessario indicare gli obiettivi/condizioni specifiche anche per l'ambito APC.ce all'interno dell'articolo 4.24, e demandando quella specifica in sede di RUE avendo espressa considerazione anche di quanto stabilito dal POIC.**

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO

In relazione alle proposte di Piano, una serie di previsioni rappresentate in cartografia e normate dal PSC e/o dal RUE, necessitano di chiarimenti e di una miglior messa a sistema, in relazione sia al loro inquadramento/definizione urbanistica ai sensi della LR 20/00 che alla loro condizione di "strutturalità" o meno, e quindi al conseguente recepimento negli elaborati di PSC piuttosto che di RUE. Ci si riferisce agli ambiti ATP, alle porzioni indicate come TR e ad altre parti collocate sia in territorio rurale che urbano e sottoposte a "IUC", ossia ad Intervento Unitario Convenzionato.

In generale parrebbe doversi intendere che lo spirito del Piano attribuisce a porzioni definite del

territorio rurale (in limitati casi anche all'urbano consolidato) obiettivi specifici e peculiarità, la cui identificazione cartografica e disciplina urbanistico-regolamentare, non sempre però viene attribuita con coerenza ai conseguenti elaborati tecnici di PSC o di RUE.

Di seguito si argomenta con maggior dettaglio la questione per tipologie-modalità di attuazione.

Dotazioni Territoriali

Le disposizioni contenute nel CAPO 4.6 - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI non contengono la norma riferita alla zona classificata "ATP – Attrezzature private", individuata nell'elaborato cartografico 4 del PSC. La disciplina degli ATP e ATP.L viene demandata all'articolo 4.6.7 delle norme di RUE.

Come già espresso in sede di Conferenza di Pianificazione, non si reputa pienamente condivisibile ricondurre questa tipologia di attrezzature private al sistema delle dotazioni territoriali (art.A22 e A24, LR20/2000) poiché tale attrezzatura, non concorre al soddisfacimento del fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi e non può essere considerata alla stregua del sistema di dotazioni urbane e territoriali volte alla sostenibilità ambientale e infrastrutturale degli insediamenti. Essa può comunque costituire una dotazione ecologica e ambientale (art. A25 LR20/2000) e in tale caso, l'attrezzatura in oggetto (peraltro già esistente) deve essere prevista e normata nell'ambito del PSC (cfr. comma 4 art.A-6 LR20/2000), e non , come risulta, esclusivamente nel RUE.

D'alto canto la norma parrebbe in realtà circostanziare tale attività/opportunità insediativa a carattere sportivo-ricreativo privato (ATP), inserendola coerentemente in un contesto agricolo periurbano per il quale la LR20/2000 persegue la finalità del mantenimento della conduzione agricola dei fondi, ma anche la promozione di attività integrative del reddito agrario; e come tale governata dal RUE.

Interventi Unitari Convenzionati

Preliminarmente si osserva che in alcuni articoli normativi è indicato come strumento attuativo a carattere preventivo lo "IUC" inteso come Intervento Unitario Convenzionato, applicato su limitate porzioni già edificare, ma che necessitano in sede di trasformazione, di un particolare o più attento coordinamento progettuale; talvolta questi porzioni sono già perimetrate, in altri casi la loro individuazione è demandata al RUE.

Gli "IUC" trovano la loro disciplina nel RUE, all'articolo 4.2.4 per quanto riguarda gli ambiti urbani consolidati e quelli ricadenti all'interno del territorio rurale e all'articolo 4.4.3 per quanto riguarda gli ambiti produttivi comunali. Nell'articolo 4.2.4 di RUE vengono indicati tre Interventi Unitari Convenzionati (IUC.1, IUC.2 e IUC.3) e due Interventi Unitari Convenzionati contrassegnati dalle sigle R1 e R2. L'ambito contrassegnato dalla sigla R2 risulta essere assoggettato a un Piano di Recupero vigente, come risulta dall'articolo 4.2.4 del RUE.

Le zone interessate da Interventi Unitari Convenzionati vengono perimetrate nelle tavole di RUE, le quali contengono un numero maggiore di aree assoggettate a IUC rispetto alle tavole di PSC in ragione, presumibilmente, del carattere non strutturale degli ambiti indicati come IUC.2, IUC.3, IUC.R.1, IUC.R.2 e IUC.P.1.

Si conclude come segue.

Se talune previsioni appartenenti al territorio rurale sono considerate "strutturali", posto che l'identificazione sia areale che degli obiettivi vanno stabiliti dal PSC (che poi demanderà quant'altro necessario e pertinente al RUE per il loro governo e attuazione), parrebbe coerente integrare l'ambito rurale in cui esse ricadono con apposite disposizioni riferite a questa tipologia di definiti "sub-ambiti", analogamente a quanto fatto per la casistica - a mero titolo di esempio - di altri insediamenti produttivi nel territorio rurale, e già disciplinati in modo specifico.

Se invece talune previsioni appartenenti al territorio rurale non sono considerate strutturali, ma affidate al RUE, una volta chiarito senza equivoci dal PSC i termini di questo affidamento, sarà lo strumento regolamentare a perimetrale e a dettare le coerenti norme urbanistico-edilizie per consentine l'attuazione.

Stesso dicasi per porzioni sottoposte a IUC del territorio urbano consolidato.

4. Quindi si rende necessario fare maggior chiarezza e contro dedurre

- con riguardo agli "IUC" individuati in territorio rurale e non solo (cfr. Art 4.14 AUC – Definizione e perimetrazione) se è accertata la "strutturalità" degli stessi, è necessario precisare nella norma di PSC le finalità e gli obiettivi di tali sub-ambiti (eventualmente, e se necessario, con apposita scheda di sub-ambito e integrazione degli elaborati di Valsat) affinché la disciplina attuativa, demandata al RUE, possa attuarlo in conformità;
- deve essere rivalutata la zona indicata come ATP – Attrezzature private, escludendola dal sistema delle dotazioni territoriali del PSC e reconsiderarla, più opportunamente in relazione a quanto sopra argomentato, come una porzione appartenente al territorio rurale e dettarne la disciplina per la parte "strutturale" nel PSC e per il resto al RUE;
- con riguardo alle porzioni definite TR nel PSC si rende necessario meglio chiarire alcuni altri aspetti sempre in relazione a quanto sopra argomentato; in altre parole se sono porzioni attribuite al territorio rurale nel quale insediare funzioni di ristorazione e/o ospitalità ad integrazione del reddito agrario (agriturismi, turismo rurale ecc..) e quindi con mantenimento della connotazione rurale dell'ambito (come parrebbe) devono essere affidate al RUE ; diversamente se trattasi di sviluppare altre tipologie insediative a carattere urbano, non sono compatibili con i caratteri rurali del territorio in cui si collocano.

Con riguardo all'Articolo 4.18 Requisiti e limiti alle trasformazioni negli ambiti AR

5. Negli ambiti AR viene prevista una superficie permeabile non inferiore al 20% della ST. Considerando che nel PRG vigente erano stabiliti indici prestazionali più restrittivi (minimo 25%) e che tra gli obiettivi del PTCP vi è quello di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e favorire la ricarica della falda, si chiede di rivalutare la modifica normativa introdotta.

Con riguardo al TITOLO I - Disposizioni Generali, si evidenzia che i casi in cui è possibile il procedimento semplificato per le varianti specifiche ai PSC è stabilito dall'articolo 32bis della LR20/2000: non pare quindi necessari di essere ulteriormente disciplinato. Inoltre il testo proposto all'art. 1.1 oltre che apparire parziale si profila in contrasto con la legge.

6. Si rende necessario riformulare l'art. 1.1, ovvero stralciarlo, ovvero riportare il dispositivo di legge integrale. Nel contempo all'art.1.5 si segnalano riferimenti alla redazione del POC al comma 8 e nell'ultimo capoverso del comma 3, che vanno rivisti in quanto appaiono inesatti.

Riduzione del rischio sismico

CAPO II - Articolo 2.7 Riduzione del rischio sismico

Gli ambiti di nuova previsione sono stati valutati rispetto alla sostenibilità geologica e riduzione del rischio sismico e con riferimento al parere in premessa identificato non emergono rilievi. Si allega detto parere per una completa lettura.

In relazione alla normativa per la riduzione del rischio sismico riferita alla Microzonazione sismica, già assunta nello strumento urbanistico generale vigente, ed agli studi ed approfondimenti effettuati anche a seguito del sisma 2013, con riguardo particolare al tema "liquefazione".

7. pare opportuno perfezionare la normativa sulla riduzione del rischio sismico

sostituendo come segue il secondo e il terzo paragrafo del comma 3.2 nelle Norme del PSC :

"Se l'indice di liquefazione IL risulterà pari o superiore a 2, per il calcolo dell'azione di sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d'uso 3 e 4, si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.).

Se dopo la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione l'indice di liquefazione risulterà inferiore a 2 per la progettazione di opere di classe d'uso 1 e 2 è ammesso il calcolo dell'azione sismica tramite l'approccio semplificato. "

Vanno infine corretti, o preferibilmente eliminati i riferimenti numerici riportati al comma 3.1 delle tavole, già chiaramente identificate con i rispettivi titoli.

Applicazione della LR 30 luglio 2013 n.15 in relazione alle N.T.A e VALSAT del PSC

Pare opportuna una breve riflessione preliminare al fine di porre l'attenzione su quali modi e forme dare attuazione alla Legge Regionale 30 luglio 2013 n.15 *"Semplificazione della disciplina edilizia"* che ha apportato anche modifiche alla LR 20/2000, da un lato in termini di obbligo di esplicitazione di vincoli ("pena l'illegittimità" del Piano) in carte ed apparati testuali (tra cui schede di Valsat), dall'altro la proibizione di riportare nelle norme di Piano la disciplina dei vincoli stessi, ma solo il loro rimando alla fonte normativa.

In relazione a quanto sopra (in particolare rispetto alla VAS-Valsat), ma in generale ai fini della stesura coordinata del PSC, si considera che l'apparato cartografico esprime il complesso dei vincoli e le tutele del territorio derivanti dai Piani sovraordinati. Quindi un richiamo ovvero una rielaborazione sintetica dei contenuti (tutele e vincoli) delle cartografie redatte, costituisce sicuramente uno strumento di VAS-Valsat necessario per dar completezza e esplicitazione alle valutazioni di sostenibilità delle singole previsioni, ma potrebbe costruire anche il riferimento per quanto prescritto dalla LR 15/2013.

Analogamente si pone una riflessione generale sull'apparato normativo del Piano per quelle parti e/o temi ambientali che sono - di fatto - una trasposizione delle norme sovraordinate, anche eventualmente semplificando, laddove possibile, la struttura normativa con richiami espressi alla pianificazione sovraordinata ed eliminando le parti mutate direttamente dal PTCP2009.

8. Si suggerisce all'Amministrazione Comunale di valutare quanto sopra argomentato con particolare riferimento ai temi, argomentazioni, e suggerimenti di carattere specifico successivamente esposti con riguardo ai titoli II, III e IV delle norme di Piano.

ASPETTI SPECIFICI e di DETTAGLIO

Di seguito viene effettuata una disamina delle NtA seguendo sostanzialmente l'articolato normativo del PSC con la segnalazione di taluni opportuni perfezionamenti del testo in relazione ad incoerenze riscontrate nei richiami tra gli elaborati del Piano, ovvero meri errori materiali; come pure richieste di chiarimenti su aspetti di dettaglio.

Corre qui l'obbligo di considerare che il RUE è lo strumento che, in conformità alle previsioni del PSC, governa gli interventi della maggior parte del territorio stabilisce la disciplina generale relativamente alle trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare nonché gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato, ad altro ancora.

Pertanto s'invita l'Amministrazione Comunale a contro dedurre alle Riserve qui espresse sul PSC congiuntamente a quanto richiesto sulla normativa del RUE (le cui Riserve sono formulate con altro atto) in quanto numerosi rilievi vengono ripresi anche nel RUE ed esiste una più che significativa interrelazione fra le tematiche qui trattate, nei due strumenti.

TITOLO II - CONDIZIONI DI SICUREZZA

CAPO I - RISCHIO IDRAULICO

Gli articoli da 2.1 a 2.6 che riguardano il rischio idraulico e gli ambiti di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, riprendono in modo pressoché integrale le norme del PTCP2009. Gli elementi sono raffigurati sulla Tavola 1 - Tutele e vincoli di natura ambientale e rete ecologica provinciale.

9. Poiché in taluni casi trattasi di ambiti di tutela di inedificabilità pressoché assoluta (fermo restando le infrastrutture ed opere definite dal PTCP2009) parrebbe maggiormente ergonomico esplicitare questa disposizione fondamentale nelle norme, rinviando per le restanti parti all'articolato del PTCP2009, ovvero riportarlo in un'appendice. Si richiede pertanto all'Amministrazione Comunale di valutare quanto segue e contro dedurre nelle forme ritenute opportune:

Articolo 2.1 Rischio idraulico: Oggetto ed individuazione cartografica

Con riferimento alla definizione delle fasce di espansione inondabili si chiede di completarne la definizione con quanto esplicitato dal PTCP al comma 2 dell'articolo 9 in merito ai tratti arginati, ovvero rinviare al PTCP2009.

Articolo 2.2 Aree soggette a criticità idraulica e

Tavola 1 - Tutele e vincoli di natura ambientale e rete ecologica provinciale

- Il territorio comunale di Bastiglia ricade interamente all'interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica di tipo A1, A2, A3 e di aree golenali naturali ed artificiali (tavola 2.3.1- art. 11 del PTCP). La rappresentazione di tali aree nel PSC viene effettuata nella tavola 1, mentre la disciplina di tutela e di uso delle stesse non trova riscontro alcuno nell'articolo 2.2 delle norme tecniche di attuazione. Si chiede, pertanto, di integrare l'articolo.
- Relativamente all'individuazione dei nodi di criticità idraulica esistenti, si rileva che gli stessi vengono rappresentati solo parzialmente nelle tavole di piano (a titolo di esempio si cita la mancata rappresentazione del nodo NC22a).
- Ugualmente, si rileva che le tavole di piano non contemplano l'individuazione delle infrastrutture per la sicurezza idraulica esistenti (E4 Paratoia di regolazione del Cavo Levata).
- Si rileva, inoltre, che non vengono individuate le infrastrutture per la sicurezza idraulica previste e/o da completare (P1 Cassa di laminazione Prati di San Clemente e P5 Paratoia di regolazione del Cavo Argine). Conformemente a quanto disposto dal PTCP si chiede di integrare la tavola 1 del PSC con la rappresentazione cartografica di tutti gli elementi sopra richiamati.

Articoli 2.3 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; 2.4 Disciplina delle fasce di espansione inondabili; 2.5 Disciplina delle zone di tutela ordinaria; 2.6 Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua

- Si suggerisce di valutare una semplificazione/revisione della struttura della norma relativa alla tutela della risorsa idrica accorpando gli articoli 2.1, 2.3, 2.4, e 2.5, ovvero riportandoli in sequenza, al fine di una migliore lettura delle norme, demandando la disciplina della criticità idraulica al termine della disciplina della rete idrografica. tale cosa

consentirebbe anche di superare taluni aspetti, si previsti dalla normativa generale del PTCP, ma scarsamente applicabili a queste zone come, ad esempio la possibilità di realizzare "aree attrezzabili per la balneazione" riportata nell'articolo 2.5, che risulta francamente inappropriata per questo territorio.

- Al fine di migliorare la lettura delle norme tecniche si suggerisce di definire quali porzioni di territorio costituiscano le fasce di espansione inondabili e le zone di tutela ordinaria, conformemente al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 9 del PTCP2009. In alternativa a quanto suggerito, si propone di eliminare l'articolo 2.1 delle norme di PSC, provvedendo ad inserire la definizione di fasce di espansione inondabili e di zone di tutela ordinaria rispettivamente negli articoli 2.4 e 2.5.
- Si segnalano alcune incongruenze riscontrate, salvo altre:
parte del comma 1 dell'articolo 2.4 fa riferimento a quanto disciplinato al comma 2; al comma 3 lettera d) dell'articolo 2.4 la dicitura relativa alle opere pubbliche risulta parziale; al comma 9 dell'articolo 2.4 il riferimento alle zone di tutela ordinaria risulta fuorviante, etc). Considerato che non è stata data attuazione ad alcune direttive del PTCP, si chiede, infine, di dichiarare se si tratti effettivamente di una scelta da parte dell'Amministrazione ovvero di un refuso testuale. Inoltre: l'art. 2.6 comma 3, primo punto elenco, il riferimento ai territori di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno risulta non pertinente; al comma 4 il contenuto dell'ultimo punto elenco risulta già riportato nel terzo punto elenco; al comma 5 il riferimento alla pianificazione provinciale di settore riguardante le attività estrattive non risulta pertinente; al comma 6 il riferimento alle norme è un chiaro richiamo alle norme tecniche del PTCP, mentre non viene riportato il contenuto prescrittivo del comma 5 del PTCP.

CAPO III - VULNERABILITÀ AMBIENTALI

Articolo 2.8 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e assimilate

- L'articolo non contiene la disciplina delle ZVN assimilate e delimitate sulla tav. 1.1 del PSC: si rende necessario perfezionare l'articolo alle disposizioni contenute nell'articolo 13B del PTCP con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al comma 4.e.

Articolo 2.9 - Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi

- Pare opportuno richiamare anche le disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 81 del PTCP2009. In tale caso, parrebbe verosimilmente opportuno richiamare anche la disciplina relativa agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all'art. 61 del PTCP.

Articolo 2.10 - Elementi funzionali della rete ecologica provinciale

La rete ecologica è individuata sulla tav.1 del PSC, e le direzioni di collegamento ecologico, sono rappresentate ideogrammaticamente, mentre la disciplina attuativa è demandata al RUE e POC. Il disposto normativo riporta la disciplina della rete ecologica di livello provinciale, così come contenuta nel PTCP2009, senza svolgere approfondimenti di carattere comunale. Stante la dimensione e l'assetto territoriale di Bastiglia parrebbe doversi intendere che sia confermata dal Piano una identità tra gli elementi di rango provinciale e quelli di rango comunale.

- Si chiede quindi all'Amministrazione Comunale di argomentare tale scelta e, fermo restando la possibilità di pervenire ad una pianificazione di maggior dettaglio negli strumenti operativi e attuativi (POC e RUE), si rende comunque opportuno in sede di PSC definire criteri per idonei approfondimenti, in conformità a quanto disposto dal comma 3 art.28 del PTCP.

TITOLO 3 - NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO – CULTURALI E ANTROPICHE DEL TERRITORIO e TITOLO 4 - CAPO 4.3 - NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Il terzo titolo delle norme è rivolto alla tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico – culturali e antropiche del territorio; come pure il Titolo 4 - Capo 4.3 che tratta del sistema insediativo storico; pertanto questa parte delle norme viene trattata insieme.

10. Si evidenziano alcuni perfezionamenti di seguito descritti seguendo l'articolato normativo del PSC, e ritenuti utili ed opportuni per una miglior chiarezza e completezza delle disposizioni.

Articolo 3.1 - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

Si segnala un riferimento errato al comma 1, trattasi della tav. 2 non della tav. 3.

Articolo 3.2 - Dossi di ambito fluviale recente e Articolo 3.3 Paleodossi di modesta entità

Parrebbe doversi dedurre che la scelta di individuare come “paleodosso di modesta rilevanza” la struttura che interessa il centro abitato di Bastiglia e che si prolunga anche nel tratto arginale del Naviglio, sia basata sulla sua diversa rilevanza percettiva, forse anche dovuta alla trasformazione del dosso in seguito allo sviluppo dell'abitato nella seconda metà del XX secolo. Oltre ad argomentare tale scelta, che non pare trovare riscontro nel Quadro Conoscitivo, si chiede di perfezionare il testo dell'art. 3.2 con riguardo a:

- al comma 1 pare doversi intendere che gli interventi ammessi sui dossi devono preservare “l'assetto morfologico ed il micro rilievo originario” e altresì non devono pregiudicare la funzione di contenimento idraulico, se svolta da queste morfostrutture;
- nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati sono prescrittive le disposizioni del comma 9. Dell'art. 23° del PTCP.
- occorre uniformare la dicitura “Paleodossi di modesta entità” a quella del PTCP, correttamente riportata nella tavola 2 del PSC, ovvero “Paleodossi di modesta rilevanza”.

Articolo 3.4 Sistema forestale e boschivo

I perimetri delle zone boscate utilizzati per la redazione della tavola 2 del PSC sono quelli della Carta forestale di Quadro Conoscitivo del PTCP, la quale costituisce, appunto, strumento conoscitivo propedeutico alla formazione delle carte di piano. Si chiede di :

- perfezionare gli elaborati cartografici di PSC assumendo i perimetri utilizzati per la redazione della tavola 1.2.5 del PTCP2009, esplicitando il vincolo di inedificabilità che caratterizza comunque questi areali. Resta ferma la possibilità del Comune di individuare ulteriori e/o più estese aree forestale, se ritenute avere tali caratteristiche, ed assoggettarle alla medesima forma di tutela definita dal PTCP2009; tali eventuali ulteriori aree seguiranno ovviamente modalità procedurali e dispositive del PSC anziché del PTCP.

IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Il complesso delle disposizioni normative degli articoli da 3.7 a 3.11 e degli articoli 4.12 e 4.13 è rivolto alla tutela degli elementi del sistema insediativo storico in generale e del Centro Storico ¹,

¹ Art. 3.7 Insediamenti storici e strutture insediative storiche non urbane; Art. 3.8 Elementi di interesse storico – testimoniale: viabilità storica; Art. 3.9 Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-testimoniale; Art. 3.10 Elementi di interesse storico-testimoniale: canali storici e maceri; Art. 3.11 Tutela dei segni storici nel territorio di Bastiglia; Art. 3.11 Tutela dei segni storici nel territorio di Bastiglia; ed inoltre: Art. 4.13 ES – Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale; Articolo 4.9 Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico; Articolo 4.11 CS – Centro Storico; Articolo 4.12 Prescrizioni e direttive definite dal PSC per il POC entro il Centro Storico

ottemperando alle disposizioni della LR 20/2000.

11. Pare necessario chiarire alcuni aspetti e meglio precisare taluni riferimenti come di seguito argomentato e richiesto:

- Il comma 8 dell'art.3.7 afferma che all'interno degli elaborati cartografici di Quadro Conoscitivo, è presente anche la "Carta dei beni culturali e paesaggistici" (immobili e aree di notevole interesse pubblico e beni tutelati per decreto ministeriale), la quale costituirebbe adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 36 del PTCP: tale affermazione non pare trovare riscontro all'interno degli elaborati cartografici di Quadro Conoscitivo il quale tuttavia contiene il censimento (schede) degli edifici di pregio.
- Relativamente a quanto affermato al comma 2 art. 3.9, si rileva che il PSC definisce la disciplina d'uso degli edifici tutelati dal PSC individuati nella tavola 2; altri edifici di pregio risultano censiti nelle schede di Quadro Conoscitivo e sono riportati nella tavola 1 di RUE. Pare quindi dedursi che una parte di edifici d'interesse storico-architettonico sono competenza del PSC e parte (edifici di interesse storico testimoniale) del RUE: si chiede di meglio chiarire l'articolo in oggetto con la disciplina d'uso di tali ultimi elementi, in conformità a quanto dichiarato nel comma 2 dell'articolo in oggetto.
- Con riferimento al comma 1 dell'art. Art. 4.13, si chiede di uniformare la dicitura "edifici di particolare pregio storico-architettonico" con quella contenuta nella tavola 4 di PSC. Si chiede inoltre di correggere il riferimento al D.Lgs.490/99, in quanto abrogato dal più recente D.Lgs.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm. e ii..
- Con riferimento all'individuazione cartografica degli edifici tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004 e ss.mm. e ii. operata nella tavola 2, pare opportuno distinguere la campitura utilizzata per la loro rappresentazione da quella utilizzata per gli edifici tutelati dal PSC, in conformità a quanto disposto dall'articolo A9 dell'Allegato alla LR20/2000. Gli edifici sui quali vige uno specifico decreto di tutela della competente Soprintendenza sono: il Santuario di San Clemente, l'Antico Mulino, il Cimitero Comunale, l'ex Stazione Ferroviaria e la Scuola Elementare. Pare utile, inoltre, perfezionare la rappresentazione cartografica di tali elementi perimetrandoli conformemente alle planimetrie allegate ai singoli decreti di tutela, eventualmente ponendoli in allegato alle Norme.
- Con riferimento alla tavola 2 del PSC si rileva che non è stato individuato il ponte di interesse storico posto al confine con il Comune di Bomporto (Elementi di interesse storico – testimoniale), si chiede quindi di integrare la cartografia e la corrispondente legenda con la lettera H (ponte) in conformità a quanto riportato nella tavola 1.1.5 del PTCP.
- per la tutela della viabilità storica, contenuta al comma 3 dell'art. 3.8, il Comune deve anche assumere negli strumenti idonei, le disposizioni finalizzate a regolare il transito dei mezzi motorizzati, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 44A del PTCP. Inoltre l'ultimo capoverso del comma 5 dell'articolo dell'art. 3.8 si riferisce ad entrambi i punti dell'elenco sopra riportato e non solamente all'ultimo; si chiede, pertanto, di modificare l'attuale stesura del comma, coerentemente con quella contenuta nel PTCP2009.
- Nella cartografia del PSC i maceri vengono rappresentati nella tavola 1 e i canali storici nella tavola 2; considerato che entrambi questi elementi vengono normati da un unico articolo si chiede di mantenere la rappresentazione degli stessi in un unico elaborato, al fine di favorire la lettura integrata delle norme tecniche e della cartografia. Si segnala che un refuso all'art. 3.10 in quanto la tutela dei canali storici e maceri fa riferimento all'art. 44C.
- Non risulta possibile individuare nella tavola 2 i resti delle mura storiche richiamate al comma 5 art. 3.11 a causa dell'eccessivo sovrapporsi delle diverse campiture.
- I riferimenti all'articolato normativo del PTCP riportati al comma 3 art. 4.9 risultano erronei e pare si suggerisce di eliminarli.

- Il contenuto del comma 4 dell'art. 4.11 richiama in maniera parziale le disposizioni che la LR20/2000 prevede per i centri storici; si chiede, pertanto, di procedere alla puntuale citazione della norma richiamata, ovvero di eliminare l'intero comma, in quanto formulato in maniera meno restrittiva rispetto al disposto normativo originale.
- il riferimento all'articolo 36 contenuto nel comma 3 dell'Art. 4. pare erroneo.

Articolo 3.5 Potenzialità archeologiche

La tav. 2 perimetra areali definiti a differenti gradi potenzialità archeologica con la conseguente norma.

12. Anche con riguardo a quanto espresso e richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna in sede di Conferenza di Pianificazione, parrebbe utile una verifica di quanto stabilito nel PSC considerando che

- i criteri definiti nella "Carta delle potenzialità archeologiche" di cui all'art. 38 del PTCP, già costituiscono un metodo per assegnare gradi di "potenzialità" archeologica al territorio ;
- potrebbe rispondere ai criteri di tutela di detti beni una disposizione per cui *"nelle aree interessate dalla formazione di strumenti urbanistici attuativi o da progetti per la realizzazione di opere pubbliche, pur in assenza di perimetri di tutela archeologica, devono essere realizzate indagini archeologiche preventive. Tali indagini, volte all'individuazione di eventuali ulteriori siti archeologici, devono essere effettuate secondo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna. Le indagini devono essere finalizzate all'individuazione della possibile presenza di materiale archeologico nel sottosuolo, anche attraverso l'utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l'indagine geomorfologica del territorio e l'analisi del popolamento antico."*
- vengono doppiamente rappresentate, ma con campiture diverse, le aree ad alto rischio, si chiede pertanto di correggere l'errore.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO 4.4 - NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO

Articolo 4.17 - Definizione e perimetrazione degli ambiti AR

13. Si segnalano alcuni refusi / incongruenze nel testo che vanno risolti:

- l'art. 4.17 definisce due (non tre) tipologie di ambiti da riqualificare: gli ambiti AR.s in cui il PSC prevede interventi di trasformazione urbanistica attraverso la sostituzione e integrazione dei tessuti esistenti; e gli ambiti AR.q nei quali prevalgono le esigenze di qualificazione diffusa e ristrutturazione: va corretta l'indicazione.
- Al comma 1 dell'art. 4.18 le disposizioni contenute nell' articolo pare ragionevole che debbano valere per tutti i tipi di ambiti AR e non solo per l'ambito definito AR.s; si chiede una verifica ;
- Al comma 2 dell'art. 4.18 nella citazione dell'elenco riportato al comma 1, le lettere l) ed m) non sono presenti: si rende necessaria una verifica dei contenuti e il loro perfezionamento.

CAPO 4.5 - QUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

La tavola 4 del PSC contiene la rappresentazione delle fasce di rispetto della viabilità extraurbana esplicitate all'art. 4.30; rappresenta inoltre il sistema delle reti ciclabili e all'art. 4.28 riporta articolate disposizioni relative alla rete degli itinerari ciclopedonali demandando al POC e al RUE i necessari aspetti attuativi.

Nell'ambito del sistema a rete dei percorsi ciclopedonali devono trovare spazio i punti di

interscambio modale, con particolare riferimento al sistema di interscambio bicicletta/bus, oltre a quello automobile/bus e automobile/bicicletta in prossimità della rete provinciale e del sistema di fruizione dei percorsi fluviali.

Obiettivo strategico è anche quello della realizzazione di un sistema a rete che consenta il collegamento in sicurezza di tutto il territorio urbanizzato e urbanizzabile, demandando al POC ed ai PUA le specifiche condizioni per la realizzazione di tali percorsi negli ambiti da essi disciplinati ed al RUE la disciplina per l'adeguamento dei percorsi pedonali esistenti, anche in relazione alle condizioni di qualità di tali spazi, della sicurezza e del transito per le persone con difficoltà motoria.

Nell'ambito della qualificazione dello spazio pubblico e della sicurezza stradale si raccomanda che il PSC assuma come strategia generale quella della moderazione del traffico in ambito urbano che deve essere declinata soprattutto negli ambiti soggetti a riqualificazione urbana ed a quelli di nuovo insediamento, oltre che agli intorni delle aree che ospitano le dotazioni territoriali di servizio alla popolazione, ad esempio dettando le condizioni per la formazione di "zone 30 km/h".

14. Si richiede all'Amministrazione Comunale di perfezionare i documenti di Piano

- **distinguendo graficamente la rete ciclabile esistente / di progetto sulla tav. 4 del PSC**
- **valutando e/o recependo nelle forme ritenute opportune, quanto sopra esposto considerando le opportunità offerte dagli ambiti di nuovo insediamento e da quelli da riqualificare.**

Articolo 4.25 - Le unità di paesaggio

15. Il complesso degli elementi / aree di tutela qui trattati sono rappresentati sulla tav. 2 del PSC, richiede alcuni perfezionamenti e si suggerisce di inserire, per analogia di materia trattata, la disciplina delle unità di paesaggio nel titolo 3 delle norme tecniche di attuazione:

- la campitura utilizzata per l'Unità di Paesaggio perifluviale del fiume Secchia nella fascia di bassa e media pianura risulta "bianca" nella legenda: va uniformata con la grafia utilizzata nella tavola;
- il riferimento contenuto in legenda cita l'articolo 4.24 anziché il 4.25: si chiede di correggere l'errore materiale.
- in relazione all'individuazione delle Proposte di aree di riequilibrio ecologico, si rileva che il Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 243/2009, non ha accolto la proposta di individuazione delle aree in oggetto e pertanto le stesse possono essere assoggettate esclusivamente ad una disciplina di tipo comunale.

CAPO 4.6 - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

16. Con riguardo alla classificazione (Articolo 4.33) e alla Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi (Articolo 4.35) anche al fine di tendere ad una meno rigida o più agevole gestione del Piano, si suggerisce di:

- di rendere coerenti la distinzione operata nell'ambito della classificazione delle attrezzature/spazi collettivi con quanto rappresentato nella tavola 4 del PSC, perché appaiono incongruenti tra loro; a solo titolo di esempio si rileva che la distinzione tra servizi di livello sovracomunale, locale e comunale (sempre che sia necessaria o funzionale rispetto alle disposizioni normative) non trova riscontro nella cartografia di piano e che la classificazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione non è la medesima operata nella cartografia, COL-C nelle tavole e COLL-U nelle norme.

- individuare genericamente gli spazi ed attrezzature di livello locale (COLL-L) nella tavola 4 del PSC, demandando alla cartografia di RUE l'esatta attribuzione tipologica delle stesse (scuole, spazi verdi, etc).

17. Con riguardo alle attrezzature a rete ed agli impianti di cui agli articoli 4.31 e 4.32 si chiede di porre attenzione a quanto segue:

Linee Elettriche

- sulla tav. 4 del PSC sono riportate "fasce di attenzione" degli elettrodotti che non trovano però riscontro all'art. 4.31. Come ampiamente argomentato nel RUE (Art. 3.6.2. Elettrodotti e relative norme di tutela) l'articolato relativo a questi impianti ha necessità di essere riformulato in quanto fa riferimento a normative e valori di riferimento abrogati: le "fasce di attenzione" dovrebbero essere sostituite con le "Distanza di Prima approssimazione" (Dpa). Di conseguenza, deve essere rivista anche la relativa cartografia;
- nella cartografia di QC_04_1_3 3 "Reti elettriche", si evidenzia un probabile errore nella legenda sulle linee elettriche MT dove con il tratto continuo vengono erroneamente indicate le linee aeree e con il tratteggio quelle in cavo; tutte le linee MT collocate nel centro storico sono in cavo interrato, mentre quelle al di fuori del consolidato sono aeree. Il simbolo che le rappresenta deve quindi essere invertito.
- inoltre all'art. 4.31 viene citato l'art. 4.38 che non compare nelle norme di piano.

Impianti fissi per la telefonia mobile

Con riguardo agli Impianti fissi per la telefonia mobile premesso che la D.G.R. n. 197 del 20/2/2001 è stata abrogata e sostituita con la DGR 1138/2008, considerando le potenze crescenti installate da tali impianti,

- si ritiene che l'articolato potrebbe essere integrato con un comma che richiami la necessità di verifiche puntuali qualora siano previste nuove edificazioni nelle zone limitrofe all'impianto o vengano modificate le esistenti. In sede di autorizzazione vengono infatti definiti dei volumi che delimitano le zone in cui è possibile il superamento dei limiti di riferimento; tali volumi sono normalmente ad una certa altezza dal suolo e costituiscono un vincolo qualora si vogliano realizzare interventi che potenzialmente possono andare ad interessare tali volumi.

TITOLO 5 - DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Articolo 5.1 Territorio rurale – Classificazione e obiettivi della pianificazione

Premesso che l'elaborato cartografico ove viene effettuata l'individuazione degli ambiti del territorio rurale è la tavola 4 del PSC (e pare opportuno specificarlo al corrispondente Articolo 5.1) e che i commi dell'art 5.5. necessitano di essere rinumerati, si pone l'attenzione sulla tabella riportata al comma 2 dell'art. 5.5 degli Interventi ammessi nel territorio rurale.

L'insediamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché di attività di gestione dei rifiuti non costituenti impianti di smaltimento, quali stazioni e piattaforme ecologiche, non si ritiene coerente con le finalità di tutela e conservazione degli ambiti individuati ad alta vocazione produttiva agricola proprio ai sensi della LR 20/2000. Si rammenta, infatti, che la stessa legge impone di escludere, da tali ambiti, l'insediamento di attività che possano compromettere il suolo agricolo produttivo non strettamente connesse con l'attività agricola.

18. Considerando che stazioni e piattaforme ecologiche possono trovare idonea collocazione negli ambiti produttivi (come di frequentemente si verifica) e nella consapevolezza che oggi la materia degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti è disciplinata in maniera specifica in quanto considerati opere pubbliche o di pubblico interesse, si chiede alla A.C. di riconsiderare la possibilità di insediare tali attività dagli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVP), in conformità a

quanto disposto anche dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1620/2001, la quale inserisce tali ambiti tra le zone da considerare non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.

Articolo 5.6 Insediamenti incongrui nel territorio rurale

Gli Insediamenti di attività produttive non coerenti con il territorio rurale, definiti "IP.nc" vengono menzionati nelle norme tecniche di attuazione del PSC, ma rappresentati nella Cartografia di RUE. Si rammenta inoltre che (comma 7, art. 75 del PTCP) qualora gli insediamenti incongrui nel territorio rurale richiedano "interventi edilizi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente in ragione della particolare consistenza e/o complessità organizzativa, sono soggetti a inserimento nel POC, per garantire il coordinamento degli interventi (eventualmente attraverso PUA) e il controllo della qualità complessiva del recupero".

19. Considerato che gli insediamenti ritenuti incongrui sulla base della schedatura operata in sede di Quadro Conoscitivo vengono definiti nelle norme tecniche di PSC (Al.1, Al.2.1 e Al.2.2) si ritiene opportuno che gli stessi vengano rappresentati anche nella cartografia di Piano e non solamente in quella di RUE.

Articolo 5.7 Altri insediamenti produttivi nel territorio rurale

La norma di PSC stabilisce (comma 1 art.5.7) che per essi *"Il RUE può ammettere l'intervento di ampliamento fino alla saturazione di un indice di utilizzazione fondiaria nell'area perimetrata, o attraverso interventi di ampliamento una tantum diversi, comunque in funzione di specifiche e documentate necessità aziendali"*.

20. Si chiede di contro dedurre fornendo chiarimenti in merito:

- al l'indice di utilizzazione fondiaria nell'area perimetrata in PSC al fine di comprenderne la effettiva potenzialità ;
- ai criteri che hanno condotto alla decisione di consentire l'ampliamento fino a saturazione di insediamenti produttivi che non hanno caratteristiche tali da essere considerati coerenti con il territorio rurale, quando la disciplina prevista nel RUE per tali elementi appare in contrasto con quella del PSC, in quanto prevede *"interventi convenzionati di ampliamento una tantum con incremento massimo della Su esistente pari al 10% [...]"*.

Articolo 5.8 Programmi di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola delle aziende singole o associate – PRA

21. Si chiede di rendere coerente la definizione di PRA ivi contenuta con quella riportata nel RUE, utilizzando una unica dicitura.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA QUALITÀ ECOLOGICA PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA DEL RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI

22. Con riferimento all'intero titolo e per una sua più esplicita ed efficace applicazione negli strumenti urbanistici operativi ed attuativi del PSC, si rende opportuno integrarlo

- con un esplicito richiamo alle disposizioni volte a perseguire la sostenibilità energetica degli insediamenti di cui agli articoli 83, 84, 85 e 87 del PTCP2009 ;
- dando attuazione alle direttive contenute negli articoli 77, 78, 79, e 80 del PTCP2009, relative al risparmio idrico/riutilizzo delle acque reflue, alla protezione e risanamento dall'inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico. In particolare con riferimento al tema del rumore, si ritiene che le norme debbano esplicitare quanto previsto all'art. 78 del PTCP: o nel presente Titolo ovvero nelle schede degli ambiti.

23. Con riferimento al parere di ARPA in premessa identificato e con riguardo all'art. 6.2 - Direttive al POC per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili, si chiede all'AC di contro dedurre perfezionando/integrando il testo nelle forme opportune, valutando quanto segue:

- la norma regionale citata al comma 2 dell' articolo 6.2 è divenuta definitiva con la Delibera Assembleare Progr. n. 28 del 6/12/2012 e riguarda solo l'energia solare fotovoltaica e non gli altri impianti citati al comma 1. Per le altre tipologie di impianti, costituisce riferimento la Deliberazione assembleare n. 51 del 26/7/2011.
- In relazione agli impianti fotovoltaici a terra, in base alle indicazioni riportate nella norma regionale, la loro promozione va comunque attentamente valutata in relazione alla tutela e valorizzazione del suolo e del settore agricolo; si ritiene che quanto riportato al comma 4 non renda conto tali obiettivi ;
- Per quanto riguarda invece gli impianti a biomasse, nel relativo comma non viene citata la norma regionale di riferimento volta a limitare l'impatto che gli impianti hanno sulla qualità dell'aria, in
- particolare quelli a combustione diretta. Considerando che Bastiglia è inserita nelle aree di superamento del PM10 e che il loro impatto sulla qualità dell'aria è tutt'altro che trascurabile qualora questi non siano dotati di opportuni impianti di abbattimento, si ritiene che quanto meno venga puntualmente citata ed applicata la delibera sopra richiamata e per quanto ulteriormente possibile ne venga limitata la promozione.

ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: SCHEDE RELATIVE AGLI AMBITI TERRITORIALI

In linea generale si considera che il contenuto delle schede deve risultare sempre coerente con quanto riportato nell'Allegato alla VALSAT/Rapporto Ambientale del PSC

24. Si segnalano i seguenti aspetti di dettaglio che richiedono di essere verificati, e ove necessario, perfezionati:

- verificare e rendere coerenti i dati metrici relativi alla superficie territoriale degli ambiti individuati nell'allegato alle norme e nell'allegato alla valutazione di sostenibilità ambientale, nonché di riportare in entrambi gli elaborati i medesimi ambiti soggetti a trasformazione ;
- integrare i dati relativi alla pianificazione sovraordinata con la precisazione che tutti gli ambiti individuati ricadono all'interno del limite della criticità idraulica di cui all'articolo 11 del PTCP ;
- integrare le schede con l'indicazione delle dotazioni territoriali ed ambientali necessarie alla realizzazione dell'ambito, se e dove prescritte ;

Ambiti di nuovo insediamento prevalentemente residenziale

- al termine delle schede gli ambiti sono raffigurati in modo "indicativo e di massima": pare necessario riportare prioritariamente lo stralcio della tav.4 del PSC ed eventualmente accostarlo alla rappresentazione aerofotografica del contesto come risulta ora ;
- sempre con riguardo alle suddette raffigurazioni "indicative e di massima" pare comunque necessario portare a coerenza la rappresentazione dell'ambito "AN.1 Bastiglia sud" in quanto nell'allegato è inclusa una porzione di territorio, campito con tratteggio, classificata come ambito agricolo periurbano sulla Tav. 4, ovvero per gli ambiti "AN.1 Bastiglia sud" e "AN.3 Bastiglia nord" è necessario integrare le elaborazioni cartografiche con una legenda che indichi cosa rappresentano i perimetri campiti con linee trasversali di colore verde ;
- con riferimento al contenuto della lettera f) si chiede di :
 - esplicitare quali siano gli usi urbani compatibili (con la residenza) e gli "usi agricoli compatibili" e quindi possibili nel limitrofo territorio agricolo periurbano;

- modificare la dicitura delle medie – piccole strutture di vendita, riportando la Superficie di Vendita anziché la Superficie Utile, in conformità al Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC).
- con riguardo all'ambito AN.1 al punto i) pare necessario chiarire la formulazione ovvero se sia o non sia previsto l'insediamento di funzioni non residenziali

Ambiti a carattere prevalentemente produttivo

Con riferimento alle schede relative agli ambiti da riqualificare AR.q (zona commerciale – artigianale localizzata ad ovest della SS12) e AR.s (ambito localizzato in aderenza alla SS12 a nord dell'intersezione con via Marconi si chiede di integrare e rendere coerenti gli elaborati in relazione a quanto segue:

- verificare l'effettiva superficie dei due ambiti, considerato che da un punto di vista grafico non paiono particolarmente differenti, mentre vengono dichiarati rispettivamente pari a 66.000mq e a 31.000mq; si rileva, inoltre, che la superficie dell'ambito AR.q è pari a 30.206mq.
- l'applicazione dell'indice Ip1 non appare conforme alla definizione dello stesso contenuta all'articolo 4.6, comma 2, lettera e) delle norme tecniche di attuazione, in quanto quest'ultimo si riferisce alla superficie fondiaria, mentre nelle schede d'ambito la sua applicazione trova conferma nella superficie territoriale;
- nell'ambito dell'indicazione dei “Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali” si chiede di citare l'ambito produttivo consolidato a carattere commerciale, denominato APC.ce;
- laddove si dichiara che l'ambito è accessibile da Via Marconi, si chiede di correggere l'errore materiale specificando che l'accessibilità avviene da Via Stradello Secchia;
- Poiché trattasi della norma dell'ambito AR.q (che è norma specifica non diffusa) con riferimento alla sezione g) “Carichi insediativi massimi ammissibili” si chiede di meglio esprimere su quale base si applica l'eventuale incremento max del 20%
- in relazione alla eventuale attuazione di previsioni commerciali nel paragrafo “Standard di qualità ecologico – ambientale da assicurare e relative dotazioni richieste” è necessario integrare con le disposizioni del POIC circa le mitigazioni e compensazioni ambientali e paesaggistiche (Allegato 3.2 delle norme tecniche del POIC) con riferimento alla previsione di barriere vegetali di tipo arbustivo con funzione di schermo visivo e mitigazione.

ELABORATI CARTOGRAFICI

25. Si espongono di seguito alcuni suggerimenti relativi alla cartografia di Piano volti principalmente a perseguire una meglio leggibilità dei tematismi rappresentati, risolvere talune incoerenze/imperfezioni riscontrate:

- relativamente agli elaborati cartografici di PSC e di RUE, si rileva che numerosi tematismi sono rappresentati con campiture molto simili tra loro rendendo così difficoltosa la lettura delle tavole. Si suggerisce, quindi di procedere ad una revisione delle campiture utilizzate al fine di migliorare la leggibilità degli elaborati.

Tavola 4 - Ambiti e trasformazioni territoriali

- nell'ambito della macro – classificazione del territorio comunale la campitura utilizzata per indicare il territorio rurale in legenda non corrisponde a quella effettivamente utilizzata nelle tavole; si chiede pertanto di uniformarle.
- alla dotazione riportata in legenda con la sigla URB.b non è associata alcuna campitura mentre sulle tavole è riportata con una campitura viola, che pare afferire al tematismo riportato in legenda come “Manufatto per impianto tecnologico”.
- Relativamente alla dotazione riportata in legenda con la sigla URB.c, si rileva che, così

come richiamata in legenda, tende ad indicare tre tipologie di elementi: gli impianti del sistema delle telecomunicazioni, gli impianti radio mobile esistenti e gli impianti radio mobile di progetto.

- si ritiene opportuno distinguere dal punto di vista cromatico la rete e gli impianti di distribuzione del gas da quelli di distribuzione dell'energia elettrica, ancorché l'elaborato in oggetto campisce distintamente i metanodotti dagli elettrodotti.
- le dotazioni riportate in legenda con la sigla COL-C, non corrisponde a quella utilizzata nel comma 3 dell'articolo 4.33 delle norme tecniche, dove viene invece utilizzata la sigla COL-U per indicare le dotazioni aventi un bacino di utenza di livello comunale.
- la distinzione cromatica delle dotazioni riportate in legenda con la sigla COL-C.c e COL-C.c*, non trova effettivo riscontro nella cartografia e non risulta chiaro se la previsione di trasformazione di un parcheggio P1 discenda dalla soppressione di una zona a verde attrezzato.
- nella sezione denominata in legenda "SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE – TERRITORIO RURALE" sono stati individuati esclusivamente elementi antropici relativi al sistema della mobilità: il titolo pare invece doversi riferire alle infrastrutture viarie.
- la rappresentazione dell'area di valore naturale ambientale (AVN) attigua al fiume Secchia, appare in riduzione rispetto alla rappresentazione delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua operata nella tavola 1 del PSC: è non è chiaro se trattasi di mero errore o di una scelta.
- parrebbe infine opportuno uniformare i tematismi contenuti nelle tavole 1 e 2 del PSC con quelli rappresentati rispettivamente nelle tavole 1.1.5 e 1.2.5 del PTCP2009; infatti, negli elaborati cartografici si rileva che alcuni temi relativi alla tutela delle risorse naturali sono riportati nella tavola delle tutele storico-culturali. A titolo di esempio si citano il sistema forestale e boschivo, tema strettamente connesso con la tutela della biodiversità e delle reti ecologiche e rappresentato nella tavola 2 di PSC, nonché il sistema idrografico, tema strettamente connesso con le tutele di tipo paesaggistico oltre che idraulico, ma rappresentato nella tavola 1 di PSC.

ARCHIVIO DIGITALE STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Si raccomanda di trasmettere la integrale documentazione digitale di Piano approvato, in formato anche vettoriale (shp files utilizzati per le coperture georeferenziate nella redazione degli elaborati finali del P.S.C.), al fine di implementare ed aggiornare l'archivio degli strumenti urbanistici in attuazione degli artt.17 e 51 della LR 20/2000 e di consentire la completa attuazione dell'Accordo di Collaborazione in essere con l'Amministrazione Provinciale.

* * *

Le RISERVE di cui sopra sono state formulate al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 32 della L.R. n° 20 del 24/03/2000.

PARERE AMBIENTALE in materia di VAS-Val.S.A.T. art.5 della L.R. 20/2000 e art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Si dà atto che:

- l'Autorità Competente all'espressione del parere motivato di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. è la Giunta provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 9/08;
- la L.R. 9/08 consente di fare "salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. 20/2000, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 152/06" (art. 2 comma 1);
- la L.R. 9/08 prevede che "sino all'entrata in vigore della L.R. di cui all'articolo 1 comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. 20/00 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT)" (art.2 comma 2);
- il Comune di Bastiglia, nella sua qualità di Autorità procedente, ha prodotto una Val.S.A.T. preliminare, quale parte integrante del documento preliminare al PSC, sul quale si sono espressi gli enti e istituzioni partecipanti alla conferenza di pianificazione (tra cui l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale). Tale documento, di seguito denominato Val.S.A.T./VAS, ai sensi dell'art.2, comma 2 della L.R. 9/08 costituisce anche la Valutazione Ambientale (di piani e programmi), qualora integrata degli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., configurandosi, il presente, quale "procedimento in corso", ai sensi dell'art.2 della medesima L.R.
- I documenti con cui è stata chiusa la conferenza di pianificazione del PSC di Bastiglia e sui quali è stato sottoscritto l'*Accordo di Pianificazione con la Provincia di Modena*, comprendono la Val.S.A.T. preliminare;
- Il PSC di Bastiglia individua quale elaborato costitutivo anche la Val.S.A.T./VAS, pubblicandola unitamente al Piano e il Comune di Bastiglia, nella sua qualità di Autorità procedente, con comunicazione in data prot. 83823 del 8 agosto 2013 ha trasmesso alla Provincia di Modena, quale Autorità competente, anche Val.S.A.T./VAS del PSC per la effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica.
- La Val.S.A.T./VAS è stata depositata ai sensi dell'art.14, comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oltre che ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000, anche presso la Provincia di Modena per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione, e cioè dal 28/08/2013. Della pubblicazione della Val.S.A.T./VAS è stato dato avviso di deposito pure sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
- Alla Provincia di Modena non sono pervenute osservazioni. Sono state invece trasmesse alla Provincia le Osservazioni pervenute alla variante al PSC che sono in numero di 50.

Si considera che:

- è valutata sostanziale la coerenza delle previsioni di Piano rispetto agli obiettivi della Sostenibilità ambientale e che negli elaborati prodotti sono state riportate le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale, così come elencate nell'Allegato VI alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- i documenti, comprese le schede di Piano, comprendono una descrizione ed analisi delle previsioni introdotte rispetto al sistema territoriale ed ambientale, delle relative criticità, e degli obiettivi principali dei nuovi elementi / previsioni introdotti dal PSC, le quali tuttavia, in alcuni casi, necessitano di essere integrate e/o meglio precisate per specifici aspetti.
- le modifiche / innovazioni introdotte al Piano sono coerenti oltre che essere rivolte al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità energetica degli insediamenti; come pure tese a creare condizioni di fattibilità per superare / migliorare specifiche situazioni ambientali, generate da pregresse criticità localizzative sul territorio;

- mediante il parere ARPA in premessa identificato, sono acquisite altre valutazioni in merito al Piano Strutturale del Comune di Bastiglia, anche ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.,

Tutto ciò premesso si formulano le seguenti

VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che negli elaborati permangono diffusi ed impropri riferimenti al documento preliminare che devono essere riverificati e perfezionati, trattandosi di Valsat non più preliminare bensì riferita al PSC, si considera che il documento appare carente in taluni aspetti.

- A) Si richiama in proposito l'articolata ed esaustiva valutazione espressa da ARPA e alla quale si chiede di contro dedurre nelle forme opportune, integrando e perfezionando degli elaborati VAS– VALSAT – Rapporto ambientale a fini VAS. In particolare, ma non esclusivamente, si rendono necessarie le seguenti integrazioni con riguardo ai seguenti temi:**

A.1) - Classificazione acustica

La classificazione acustica del territorio comunale allegata tra i documenti di PSC fa riferimento ad una cartografia che risulta elaborata nel 2008 e le aree in progetto riportate non risultano corrispondenti con le previsioni dell'odierno PSC.

- **Si rende quindi necessario provvedere al suo aggiornamento, mentre eventuali criticità determinate dalla vicinanza di classi acustiche contigue non compatibili, comportano la necessità di ulteriori approfondimenti/mitigazioni che devono trovare riferimento/ recepimento anche nelle schede relative agli ambiti, allegate alle norme di PSC.**
- **Per gli ambiti residenziali AN.1 Bastiglia sud, AN.2 Bastiglia Est e AN.3 Bastiglia Nord, si richiama la necessità di redigere uno studio di clima acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 447/95 che, in coerenza con gli obiettivi definiti, valuti le mitigazioni fattibili da prescrivere in sede attuativa, per il raggiungimento dei limiti della classe acustica assegnata all'ambito in relazione alle funzioni.**
- **Nel dettaglio degli ambiti si richiede il perfezionamento delle schede d'ambito in relazione alle opportune fasi di pianificazione:**

AN.1 Bastiglia sud

Al punto h) "Dotazioni territoriali e altre prestazioni di qualità urbane richieste", al punto c) "limitazioni e criticità ambientali", viene segnalata la presenza della SS12 e vengono individuate le relative azioni per mitigarne la presenza, ma non viene valutata la nuova viabilità di collegamento tra la SS12 e Via San Clemente.

- Entrambe le infrastrutture vanno considerate al fine di individuare le prescrizioni di sostenibilità e perseguire gli obiettivi di qualità e salubrità urbana. La scheda di Valsat riporta nel merito una serie di prescrizioni che non sono state assunte nella scheda d'ambito.
- Anche i punti d), i) e l) vanno integrati in tal senso.
- Riguardo al clima acustico, l'area dovrebbe essere attribuita alla classe II di progetto, almeno nelle parti prevalentemente residenziali.

AN.2 Bastiglia Est

Le prescrizioni individuate dalla Valsat per mitigare la presenza della nuova viabilità (fascia di mitigazione per il rumore, adeguate distanza di rispetto dalla viabilità) non sono

puntualmente assunte nella scheda d'ambito.

- Al fine di ottemperare agli obbiettivi assunti dal piano in tema di protezione dal rumore, l'area dovrebbe essere attribuita alla classe II di progetto, almeno nelle parti prevalentemente residenziali.

AN.3 Bastiglia nord

L'ambito risulta in classe acustica III come il tessuto residenziale adiacente e si colloca in vicinanza ad una classe V assegnata all'area industriale indicando una potenziale criticità acustica. Tale criticità non viene evidenziata né al punto c) né al punto i) dove si asserisce *“ambiente acustico: l'ambito non presenta particolari limitazioni”*. Nella scheda allegata alle Norme, al punto “limiti e condizioni di sostenibilità”, viene esclusivamente consigliata la realizzazione di una schermatura verde lungo il lato nord dell'ambito stesso.

- Si rende opportuno rivalutare la condizione del clima acustico e le mitigazioni necessarie.

AR.s - SS12 – Via Marconi

- La prescrizione *“Si dovrà evitare la vicinanza di nuove funzioni residenziali a margine della viabilità principale e a ridosso dell'area produttiva. La progettazione dell'insediamento dovrà prevedere un'adeguata fascia di mitigazione dal rumore”* desunta dalla scheda di Valsat non viene riportata nella scheda d'ambito. Va quindi integrata.
- Al fine di ottemperare agli obbiettivi assunti dal piano in tema di protezione dal rumore andrebbero applicate le direttive previste all'art. 78 del PTCP.

AR.q Zona commerciale -Artigianale

Tra le azioni di mitigazione elencate nella Valsat vi sono “schermature con opportuna vegetazione” e “dislocazione dei manufatti al fine di non procurare conflittualità tra le attività produttive e le funzioni residenziali preesistenti”. Queste azioni non sono riportate nella relativa Scheda d'ambito e non sono comunque sufficienti a mitigare l'impatto del traffico indotto sulle abitazioni esistenti.

A.2 Infrastrutture per raccolta e trattamento delle acque reflue

Sulla base anche del confronto effettuato con il Servizio Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche, si considera che il sistema fognario esistente nel Capoluogo conferisce le acque reflue all'impianto di depurazione biologico di Bomporto. L'impianto è stato potenziato nel 2007 e attualmente risulta avere una potenzialità depurativa di 14.500 a.e. a fronte di un carico organico medio in ingresso di poco più di 8.000 a.e.

La potenzialità residua del depuratore di Bomporto è pertanto in grado di soddisfare l'incremento di carico residenziale ipotizzato dal PSC nel quindicennio.

L'ubicazione planimetrica delle reti fognarie esistenti consentono di effettuare agevolmente gli allacci fognari delle nuove espansioni alla rete attuale.

Non si rilevano problematiche anche per quanto riguarda il dimensionamento dei manufatti scolmatori e degli impianti di sollevamento posti a valle.

Stante la collocazione delle due porzioni di territorio in cui sono previste le due espansioni residenziali significative AN1 e AN2, da un punto di vista fognario, il secondo ambito presenta un minor impatto rispetto l'ambito AN1 in quanto, la rete fognaria esistente alla quale collegare la rete di progetto è già di tipo separato.

Nel caso dell'AN1 invece l'allaccio della rete separata di comparto avverrebbe su un collettore di mista determinando, durante gli eventi meteorici, un incremento del carico inquinante svergato in acque superficiali dal manufatto scolmatore posto subito a valle.

Inoltre risulta (valutazione ARPA) che la fognatura del nuovo ambito può collegarsi a quella esistente nell'ambito limitrofo fatto salvo il suo adeguamento, che potrebbe risultare insufficiente ad accogliere un carico maggiore.

- **Questi aspetti devono essere opportunamente considerati tra le prescrizioni**

ambientali, compensazioni e mitigazioni contenute nelle schede di Valsat del Piano e, conseguentemente, vanno meglio definite le condizioni per rendere correttamente attuabile l'ambito AN1.

Inoltre con riguardo all'ambito AR.q Zona commerciale -Artigianale nella scheda allegata alle Norme viene indicato che la rete fognaria è presente sul confine nord dell'area e che le reti fognarie per la realizzazione dell'intervento potranno connettersi con quelle presenti nella porzione di territorio già insediata.

- **Si chiede di verificare se le tale rete risulti già adeguata.**

B) Inoltre si chiede di contro dedurre nelle forme ritenute opportune a quanto argomentato nella valutazione espressa da ARPA relativamente al "Quadro Conoscitivo", alla "Relazione - Schema di assetto strutturale" ed agli aspetti della "Valsat – Rapporto ambientale di VAS" per quanto non già dettagliato nel presente atto.

C) Con riguardo agli indicatori di Valsat si chiede di valutare quanto segue:

- con riferimento al set di indicatori individuato per il monitoraggio del Piano, si suggerisce di integrare lo stesso con ulteriori indicatori significativi e misurabili per i temi relativi alle condizioni di sicurezza e sostenibilità della mobilità urbana (comma 2 art. 99 PTCP) ed alla qualificazione dell'ambiente urbano, al fine di individuare e spiegare i loro mutamenti nel tempo.
- considerato quanto indicato al paragrafo 8.2.2 della VALSAT del PTCP2009 nella sezione Monitoraggio, si evidenzia la necessità di calcolare gli indicatori della VALSAT di PSC al fine di pervenire ad uno stato "zero" di riferimento su cui basare l'attività di monitoraggio di Piano e la verifica di validità degli indicatori da effettuare almeno ogni cinque anni.
- si ribadisce la necessità di esplicitare l'unità di misura dei seguenti indicatori: Riquilibrata urbana in aree soggette a liquefazione, Aree soggette a perequazione territoriale e Qualità delle acque superficiali del Canale Naviglio indicati nel set di indicatori presi a riferimento per la valutazione delle scelte strategiche di PSC.
- inoltre con riguardo alla Qualità delle acque superficiali (LIMeco) del Canale Naviglio considerato che *"la vigente normativa sulle acque, ha modificato in modo sostanziale i criteri di classificazione delle acque superficiali. Pertanto l'indice SACA non è più utilizzabile. Si suggerisce di utilizzare in sostituzione il LIMeco (D.M.56/2009 e D.M. 260/2010)".*

OSSERVAZIONI

- Alla Provincia di Modena non sono pervenute osservazioni. Sono state invece trasmesse alla Provincia con nota del Comune in data 20 gennaio 2014 nota prot. com. 388 assunta in atti con prot. prov. 5379. Le Osservazioni pervenute alla variante al Piano Strutturale che sono in numero di 29.

D) Con riguardo alle due osservazioni pervenute voglia considerare l'Amministrazione Comunale che l'accoglimento totale o parziale di esse deve essere subordinato:

- alla pertinenza delle medesime;
- non deve risultare in contrasto con ambiti / norme di tutela del PTCP, né in contrasto o incoerenti rispetto al Piano Strutturale Comunale e quanto espresso nel presente atto.

Ritenuto

- che gli impatti ambientali derivanti, nel loro insieme, dalla realizzazione delle previsioni

della variante al Piano Strutturale del Comune di Bastiglia, adottato con deliberazione consiliare n. 18 del 25 luglio 2013, appaiono complessivamente superabili in relazione al dimensionamento e modalità della sua attuazione, messo in campo dal Piano;

- che possibili effetti critici delle previsioni urbanistiche risultano descritte e definite, ma che necessitano di perfezionamenti e di essere portate a compiuta coerenza; esse comunque risultano mitigabili, assicurando la sostenibilità ambientale delle previsioni di Piano.

Dato atto

- che la documentazione del Piano è stata regolarmente depositata anche in Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art.14, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
- che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PSC, è pervenuta dal Comune copia delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti presentati al Piano, comunicate alla Amministrazione Provinciale unitamente alla loro disamina tecnica.

Visti

gli artt. 5 e 32 LR 20/2000

l'art.2 della LR 9/2008

gli artt.13-17 del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i.

i parerei ARPA e ASL in premessa identificati

CONCLUSIONI

Per tutto quanto precede sulla base della documentazione di Piano, di quanto costituisce la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VAS-Val.S.A.T.), tenuto conto dei pareri espressi dalle autorità ambientali e dall'autorità procedente nell'ambito dei procedimenti complessivamente svolti nel corso della formazione della presente variante al PSC, si esprime

PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE

sulla variante al Piano Strutturale del Comune di Bastiglia adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 25 luglio 2013, relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e loro s.m.i. nel rispetto di quanto espresso alle precedenti lettere A), B), C) e D).

Ulteriori e più dettagliate considerazioni sugli effetti ambientali e sulla determinazione delle relative opere compensative o di mitigazione, dovranno essere svolte in sede di adozione-approvazione degli strumenti urbanistici afferenti i successivi livelli di pianificazione comunale (P.O.C. e P.U.A.) fermo restando il rispetto del "principio di non duplicazione" di cui all'art.9 della Direttiva 42/2001/CE, artt. 11 e 13 del D.Lgs 4/2008 e art. 5 LR 20/2000.

* * *

Si propone che la Giunta provinciale

- **sollevi le RISERVE alla variante al Piano Strutturale comunale adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 25 luglio 2013, relativamente ai citati punti da 1 a 25, formulate al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 32 della LR n. 20 del 24/03/2000 ;**
- **faccia proprie le CONCLUSIONI del Parere Motivato relativo alla Valutazione Ambientale Strategica.**

Il Dirigente
Servizio Pianificazione
Urbanistica, territoriale e cartografica
Arch. Antonella Manicardi



PARERE

Riduzione del rischio sismico art. 19 LR 19/2008
Protocollo n. 5551 del 20/01/2014



Protocollo n. 5551 del 20/01/2014

Classifica 07-04-05 fasc.2127/2012.

Modena, 20/01/2014

Oggetto: COMUNE DI BASTIGLIA. VARIANTE AL PSC, DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 18 DEL 25 LUGLIO 2013.

PREMESSE

L'analisi delle documentazioni geologico tecniche e sismiche è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto.

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 “Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici”;
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO” e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica *“esprime il parere sul POC e sul Piano Urbanistico Attuativo... in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.(comma 1). Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano. (comma 2)”*.
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” ed in particolare con riferimento al punto 2 degli atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...).”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009 “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.”

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 è stata infine approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la “Carta delle aree suscettibili di effetti locali”.

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Bastiglia, Modena, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della variante al Piano Strutturale Comunale, integrati con nota del Comune del 20 gennaio 2014 assunta in atti con prot. prov. 5370 class. 7-4-5 fasc. 2012, è costituita da un rapporto geologico-sismico a firma del Dr. G.P. Mazzetti dell'ottobre 2013.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l'assenza di vincoli territoriali per la destinazione d'uso ai fini edificatori dell'area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009, classificano l'area d'intervento come “Aree depresse ad elevata criticità idraulica - aree a rapido scorrimento ad elevata criticità idraulica”.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009, classificano l'area d'intervento come “Area a vulnerabilità estremamente bassa (BB)”.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico - tecnica delle aree interessate rispettivamente, con 5 prove penetrometriche statiche meccaniche CPT spinte fino alla profondità di 20.0 m per l'ambito AN1 e con 4 prove penetrometriche statiche meccaniche CPT spinte fino alla profondità di 20.0 m per l'ambito AN2.

Dal punto di vista sismico, sono state effettuate 1 indagine integrata sismica attiva-passiva di tipo MASW-ReMi, 2 indagini sismiche passive ReMi ed 1 passiva a registrazione singola con tecnica dei microtremori (HVSr), con conseguenti elaborazioni e calcolo della frequenza fondamentale dei terreni di fondazione e del valore di Vs30 in funzione del quale è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l'area indagata).

E' stata effettuata anche l'analisi della risposta sismica locale, mediante l'utilizzo dell'input sismico di riferimento (contenuto nella DAL 112/2007) e la modellazione numerica monodimensionale, che ha permesso di definire, gli spettri di risposta ed i valori dei fattori di amplificazione di FA PGA e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec.

E' stata fatta la valutazione della liquefazione e dei cedimenti attesi post-sismici, secondo l'allegato A3 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell'ottobre 2013, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 112/2007 e all'adozione del P.T.C.P.2009, **documentano adeguatamente** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di III° livello, e

quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Pertanto la documentazione geologico tecnica e sismica della variante al PSC in comune di Bastiglia, Modena, **è assentibile.**

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente